

CAPITOLATO SPECIALE DI SICUREZZA

(Cantieri Temporanei o mobili ex Titolo IV D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.)

1 GENERALITÀ

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Capitolato di Sicurezza ha lo scopo di regolamentare gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro tra l'Azienda COMMITTENTE e l'impresa o il LAVORATORE AUTONOMO (APPALTATORE) incaricato *dell'esecuzione di lavori* (appalti, contratti d'opera) *nell'ambito di un CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE* così come definito all'art. 89 D.Lgs. 81/2008 ss.mm..

Il presente Capitolato Speciale di sicurezza costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti / ordini che il COMMITTENTE stipula / emette nei confronti ed in accordo con l'APPALTATORE nonché degli eventuali subappalti, ove autorizzati.

1.2 DEFINIZIONI

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente documento si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, ("cantiere"): qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
- c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (coordinatore per la progettazione - CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 D.Lgs. 81/2008;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori - CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 D.Lgs. 81/2008 ss.mm., che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza (POS): il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
- j) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
- k) appaltatore: l'impresa esterna che, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, fornisce l'opera o il servizio.
- l) subappaltatore: qualsiasi ditta (con le caratteristiche dell'appaltatore) che in determinati casi, eventualmente collabora con l'appaltatore nella fornitura dell'opera;
- m) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal committente, dall'appaltatore ed eventuali subappaltatori;
- n) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

1.3 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Il Gruppo Tea (COMMITTENTE) pone la sicurezza del lavoro al centro della sua visione aziendale, volta alla costante condivisione dei valori sociali e giuridici della difesa della salute e dello sviluppo delle risorse umane.

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'APPALTATORE, quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto siano svolte (dall'APPALTATORE e dai suoi eventuali SUBAPPALTATORI) nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento e di tutte le disposizioni, procedure e regolamenti interni vigenti nel sito soggetto alle lavorazioni, forniti dal COMMITTENTE, e ciò mediante l'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione aggiornate secondo il progresso tecnico e l'esperienza acquisita.

Il COMMITTENTE dunque, in linea con la propria Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente, intende prevenire l'inquinamento ed i rischi di danni per le persone ed i beni propri e di terzi e richiede pertanto all'APPALTATORE di conformarsi alla suddetta Politica ed ai Sistemi di Gestione in essere presso i propri siti / unità operative, nello svolgimento dei lavori oggetto del contratto. A tal fine il COMMITTENTE fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'APPALTATORE (vfr par. successivi).

1.4 FIGURA DELL'APPALTATORE

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'APPALTATORE dichiara di trovarsi in condizioni organizzative ed imprenditoriali idonee.

In particolare l'APPALTATORE dichiara di essere in possesso per tutta la durata del contratto dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In proposito il COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi momento, l'effettivo possesso di tali requisiti.

Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'Articolo "Clausola risolutiva espressa".

1.5 IMPRESA AFFIDATARIA

Qualora l'APPALTATORE ricopra il ruolo di IMPRESA AFFIDATARIA (cfr. Par. 1.2 lett. i), lo stesso si impegna ad adempiere a quanto previsto dall'art. 97 ed al punto 01 dell'Allegato XVII D.Lgs. 81/2008 ss.mm.; in particolare l'APPALTATORE dovrà assicurare le seguenti attività:

- a) fornire in tempo utile al Committente la documentazione di cui al paragrafo seguente relativa a se stessa ed alle imprese subappaltatrici, qualora nell'esecuzione dell'opera appaltata utilizzi anche proprio personale, macchine o attrezzature;
- b) verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- c) garantire adempimento agli obblighi previsti dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008 ss.mm., fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2 D.LGS 81/2008 ss.mm.;
- d) verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici (SUBAPPALTATORI) o dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all' Allegato XVII D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;
- e) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 D.LGS 81/2008 ss.mm.;
- f) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione;
- g) in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV D.LGS 81/2008 ss.mm. siano effettuati dalle esecutrici IMPRESE ESECUTRICI, corrispondere ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza;
- h) affidare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 D.LGS 81/2008 ss.mm., a dirigenti e preposti in possesso di adeguata formazione;
- i) indicare al COMMITTENTE o al RESPONSABILE DEI LAVORI da questi incaricato il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 D.LGS 81/2008 ss.mm. (cfr. precedente lett. i).

1.6 IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale (cfr. par. 1.4 e 1.5), l'APPALTATORE si impegna a fornire in tempo utile al COMMITTENTE la seguente documentazione:

Se impresa:

- a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (con data non anteriore a 30 gg. dalla data di firma);
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5 D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;

- c) documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; (con data non anteriore a 30 gg. dalla data di firma); - (richiesto direttamente dalla Stazione Appaltante);
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;
- e) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- f) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- g) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE, la regolarità in materia di versamenti contributivi e previdenziali e la conformità dei contratti di lavoro con tutte le norme vigenti;
- h) i nominativi del personale, presente nel Libro Unico del Lavoro (LUL), impiegato per il compimento delle opere oggetto del contratto, con dall'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa;
- i) copia permessi di lavoro per lavoratori extracomunitari;
- j) attestazione inerenti alla formazione prevista dal D.Lgs.81/2008 ss.mm. per il personale sopradescritto;
- k) attestazione dell'idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs.81/2008 ss.mm. per il personale sopradescritto;
- l) Polizza assicurativa;
- m) POS (da trasmettere 15 gg. prima dell'inizio dell'attività);
- n) Dichiarazione di presa visione/condivisione del PSC e del POS;
- o) Richiesta ed Autorizzazione al subappalto.

Se LAVORATORE AUTONOMO:

- p) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (con data non anteriore a 30 gg. dalla data di firma);
- q) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ss.mm. di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- r) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- s) attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- t) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC) in corso di validità; (rilasciato in data non anteriore a 3 mesi).

1.7 SICUREZZA E CONFORMITÀ TECNICA DELLE OPERE COMMISSIONATE

L'APPALTATORE si impegna a consegnare al COMMITTENTE le opere/lavori ultimate in condizioni di rispondenza alle norme di sicurezza e tecniche.

I costi ed i compensi che ne derivano sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento dell'opera e specificamente indicati.

1.8 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Le PARTI si danno reciprocamente atto che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati eseguiti dall'APPALTATORE sulla scorta di un attento ed approfondito esame delle lavorazioni da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui l'APPALTATORE ha avuto la materiale disponibilità nonché all'esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi dove le lavorazioni dovranno avvenire.

In particolare l'APPALTATORE, con la firma del contratto, dichiara di essere a conoscenza della situazione oggettiva dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori oggetto del contratto e di aver valutato ed incluso nei prezzi e/o nelle tariffe previste nel contratto tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale e logistico-ambientale, sia quelli connessi con la viabilità, le comunicazioni, le possibilità di mercato ivi esistenti, nonché ogni e qualsiasi compenso per forniture, provviste, mano d'opera, trasporti, attrezzature, assicurazioni, gratifiche e contributi vari, sorveglianza, spese generali e utili dell'APPALTATORE.

2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPALTATE

Rientra tra gli oneri dell'APPALTATORE l'organizzazione delle attività oggetto dell'appalto, la sua conduzione e la totale gestione dei lavori oggetto del contratto.

Il personale dipendente che l'APPALTATORE adibirà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dai lavori da eseguire (tempi e programmi).

2.1 AUTONOMIA DELL'APPALTATORE

Le attività previste dal contratto saranno realizzate / fornite dall'APPALTATORE con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del COMMITTENTE.

Pertanto l'APPALTATORE ha piena libertà e facoltà di organizzare l'attività appaltata (personale, mezzi e attrezzature etc.) nella maniera che riterrà più opportuna nel pieno rispetto di quanto previsto ai seguenti punti 2.2, 4 e ss., 6 e ss.

2.2 FACOLTÀ DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE (VERIFICHE E ISPEZIONI)

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà, prevista dall'art. 1662 del codice civile, di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori, anche per quanto attiene al rispetto delle clausole contenute nel presente documento.

In ogni momento il COMMITTENTE avrà diritto di verificare qualsiasi parte dei lavori e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli ai lavori, in corso di esecuzione. L'APPALTATORE non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento.

I controlli e le verifiche del COMMITTENTE nel corso dei lavori non escludono né la responsabilità dell'APPALTATORE per vizi, difetti e/o difformità dei lavori o di parte di essi e dei materiali impiegati, né la garanzia dell'APPALTATORE per le PARTI e i materiali già controllati e verificati.

Il COMMITTENTE avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che terzi, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

L'APPALTATORE si impegna quindi ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative.

3 CONOSCENZA e GESTIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

Al fine di prevedere ed evitare, i rischi connessi ai profili di sicurezza e di impatto ambientale dei lavori nell'area interessata, onde prevenire ogni possibile pericolo di infortunio o di pregiudizio per l'ambiente nonché preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione, e di renderne edotti i propri lavoratori, l'APPALTATORE si impegna a:

- prendere visione, ed ove necessario a proporre modifiche ed integrazioni, del PSC allegato alla documentazione di gara;
- prendere atto di tutte le informazioni ivi contenute o comunque ricevute dal COMMITTENTE (in fase preliminare, di avvio attività o in corso d'opera) riguardanti i rischi e le misure di prevenzione e protezione;
- rendere edotto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto relativamente a tali informazioni dandone evidenza al COMMITTENTE;
- prima dell'inizio dei lavori predisporre, sulla base del suddetto PSC ricevuto dal Committente, uno specifico PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. 81/2008 ss.mm. relativo alle attività oggetto del contratto di appalto e completo di tutti i contenuti previsti dall'Allegato XV D.Lgs. 81/2008 ss.mm..
- Qualora ricopra il ruolo di IMPRESA AFFIDATARIA (cfr. Par. 1.2 lett. i), lo stesso si impegna a verificare la coerenza del POS del SUBAPPALTATORE rispetto al proprio prima di inoltrarlo al CSE completo di attestazione di avvenuta verifica con esito positivo.
- non mettere in atto comportamenti non previsti dal contratto e non fare alcunché che possa in qualche modo danneggiare il personale e/o le proprietà del COMMITTENTE e/o l'ambiente e/o terzi;
- osservare e fare osservare dai propri dipendenti diretti o da altro personale introdotto nel CANTIERE, tutte le norme interne di sicurezza stabilite dal COMMITTENTE;
- rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all'occorrenza, essere impartite di volta in volta dal COMMITTENTE per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali SUBAPPALTATORI e collaboratori in genere e per la tutela dell'Ambiente;
- sospendere la propria attività qualora ciò gli venga richiesto sia per problemi di sicurezza del proprio personale che per quello del COMMITTENTE e/o di terzi o per la sicurezza delle cose e dell'ambiente, ovvero per ordine delle Autorità preposte, senza richiesta di oneri.

4 PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Qualora non impieghi personale assunto a tempo indeterminato, con la sottoscrizione del contratto di appalto l'APPALTATORE dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative ed imprenditoriali di cui al D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro).

In particolare l'APPALTATORE si impegna, ove utilizzi manodopera in regime di somministrazione ovvero in distacco, e in ogni caso, per ciascun lavoratore effettivamente impiegato nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto, ad indicare la tipologia di contratto di lavoro applicato ovvero, su richiesta del COMMITTENTE, ove dalla stessa ritenuto necessario, a documentare con adeguata certificazione il rispetto delle norme contenute nel D. Lgs n. 276 del 10 settembre 2003.

L'APPALTATORE dovrà preliminarmente comunicare al COMMITTENTE:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- i nominativi del personale, presente nel Libro Unico del Lavoro, che verrà impiegato per il compimento delle opere oggetto del contratto, corredato dall'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa;
- gli attestati inerenti alla formazione prevista dal D.Lgs.81/08 ss.mm.;
- attestazione dell'idoneità sanitaria del personale di cui al punto precedente.

L'APPALTATORE in ogni caso si impegna ad eseguire i lavori con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità dei lavori stessi.

Qualora il COMMITTENTE ritenesse che uno o più dipendenti dell'APPALTATORE non possieda i requisiti tecnici indispensabili per un efficiente ed efficace svolgimento dei lavori o si comporti in modo tale da comprometterne sensibilmente l'esecuzione e/o l'avanzamento, per incuria, negligenza, incompetenza o per altri motivi attinenti alla sicurezza ed alla incolumità delle persone, il COMMITTENTE si riserva il diritto di attivare pretendere dall'APPALTATORE per l'adozione di provvedimenti opportuni non esclusa anche la sostituzione del personale, a cura e spese dello stesso APPALTATORE, in modo da garantire l'osservanza degli obblighi contrattuali.

Eventuali contestazioni od osservazioni del COMMITTENTE circa il personale dovranno essere ovviate dall'APPALTATORE entro il termine stabilito dal COMMITTENTE e con piena soddisfazione del medesimo, pena la sospensione dei lavori.

L'APPALTATORE si impegna a che il SUBAPPALTATORE rispetti, nei confronti dei propri dipendenti, i medesimi obblighi ed oneri da lui assunti verso il COMMITTENTE, in particolare per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa assicurativa, contributiva e contrattuale.

4.1 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE: RESPONSABILE DI CANTIERE

L'APPALTATORE deve provvedere a propria cura e spese alla organizzazione dei lavori ed alla direzione tecnica degli stessi nonché alla sorveglianza ed al controllo dei lavori di cui al contratto.

Qualora questi non intenda condurre i lavori personalmente, provvederà a nominare un Responsabile di Cantiere ed eventuali sostituti.

Il Responsabile di Cantiere dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche.

Allo stesso l'APPALTATORE conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti del COMMITTENTE che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

Il Responsabile di Cantiere (o un suo sostituto) avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono le lavorazioni appaltate.

Il nominativo del Responsabile di Cantiere (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere comunicati al COMMITTENTE prima dell'inizio dei lavori.

Il Responsabile di Cantiere (e i suoi eventuali sostituti) dovrà essere di gradimento del COMMITTENTE che ne potrà chiedere l'allontanamento e la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata inviata all'APPALTATORE.

4.2 PERSONALE IMPIEGATO IN ITALIA DA SOCIETÀ AVENTI SEDE LEGALE IN UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA, ESCLUSA L'ITALIA.

Il personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese dell'Unione Europea dovrà osservare le norme e disposizioni in vigore nell'Unione Europea e in Italia, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale, l'assicurazione nazionale e la prevenzione infortuni.

In particolare per quanto riguarda gli adempimenti in materia contrattuale, assicurativa e contributiva, il COMMITTENTE potrà chiedere all'APPALTATORE di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento delle norme in materia in vigore nell'Unione Europea, in Italia e nel paese di provenienza.

4.3 PERSONALE IMPIEGATO IN ITALIA DA SOCIETÀ AVENTI SEDE LEGALE IN UN PAESE EXTRA EUROPEO

Il personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese Extra Europeo dovrà osservare le norme e disposizioni in vigore in Italia, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale, l'assicurazione nazionale e la prevenzione infortuni, nonché altre eventuali disposizioni in vigore nel Paese di origine in materia, quando compatibili a quelle italiane.

4.4 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

L'APPALTATORE si impegna ad osservare e a far osservare agli eventuali SUBAPPALTATORI tutte le norme in vigore relative alla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle norme in tema di assunzione, assicurazioni obbligatorie, ritenute fiscali, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le norme e i regolamenti interni disposti dal COMMITTENTE.

L'APPALTATORE si impegna in particolare ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

In particolare l'APPALTATORE si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, della Direzione Provinciale del Lavoro e di altri Enti Pubblici interessati anche nei confronti di personale utilizzato dai SUBAPPALTATORI, in funzione della complessità e della dimensione degli stessi anche ai fini della Salute, Sicurezza e Ambiente.

L'APPALTATORE manleverà e terrà indenne il COMMITTENTE da tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere chiamato a versare per retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e ritenute fiscali relativi al personale dell'APPALTATORE e di eventuali SUBAPPALTATORI nonché per danni subiti dal personale medesimo che fossero causati dall'APPALTATORE o dagli eventuali SUBAPPALTATORI.

4.5 NOMINATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'APPALTATORE dovrà comunicare al COMMITTENTE prima dell'inizio delle lavorazioni i nominativi del personale che verrà impiegato, con indicazione della tipologia del contratto con l'APPALTATORE, ed estratto del Libro Unico del Lavoro.

L'ingresso nelle aree oggetto dell'appalto verrà consentito solo al personale per il quale sarà stato esibito quanto sopra indicato.

L'APPALTATORE dovrà preventivamente comunicare al COMMITTENTE ogni variazione che si dovesse verificare relativamente al personale comunicato precedentemente.

4.6 CARTELLINI DI IDENTIFICAZIONE

L'APPALTATORE fornirà al proprio personale cartellini di identificazione che rispettino nei contenuti la normativa vigente e disporrà che i dipendenti li indossino in maniera visibile e che siano sempre in possesso di un documento di riconoscimento.

Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già presente nelle aree di pertinenza del COMMITTENTE verrà allontanato.

4.7 DIRITTO DI CONTROLLO

Il COMMITTENTE, su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, al controllo di documenti (libro unico lavoro, libretti di lavoro, etc.) da cui possa dimostrarsi l'ottemperanza da parte dell'APPALTATORE alle obbligazioni di cui ai punti precedenti.

5 ESECUZIONE DEI LAVORI – GESTIONE CANTIERE

5.1 MISURE GENERALI DI TUTELA

L'APPALTATORE, durante l'esecuzione dell'opera si impegna ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 D.lgs. 81/2008 curando in particolare:

- a) il mantenimento del CANTIERE in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del CANTIERE, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro delle eventuali altre imprese e lavoratori autonomi presenti in CANTIERE;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del CANTIERE.

5.2 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE, durante l'esecuzione dell'opera si impegna ad osservare le previsioni di cui all'art. 96 D.lgs. 81/2008 ss.mm. avendo cura in particolare di:

- a) garantire l'adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII D.lgs. 81/2008 ss.mm. (PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI e PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI);
- b) predisporre l'accesso e la recinzione del CANTIERE con modalità chiaramente visibili e individuabili;

- c) curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI LAVORI;
- f) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigere il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) D. LGS. 81/208 ss.mm. (cfr. infra) fatta eccezione per i casi di mere forniture di materiali o attrezzature ai quali comunque va garantita applicazione delle previsioni di cui all'art. 26 D. LGS. 81/208 ss.mm. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).

5.3 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel CANTIERE, fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 94 ss. D. LGS. 81/208 ss.mm., si adeguano alle indicazioni fornite dal COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, ai fini della sicurezza.

6 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

6.1 IMPOSIZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME

L'APPALTATORE dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

A tal fine imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

In particolare l'APPALTATORE si impegna a far osservare al proprio personale e al personale degli eventuali SUBAPPALTATORI, tutte le norme, le disposizioni e le procedure relative al Sistema di Gestione di Sicurezza del COMMITTENTE in vigore nel luogo in cui si svolgeranno i lavori (comprese norme interne, regolamenti, procedure di emergenza /antincendio, allontanamento rapido dei lavoratori, pronto soccorso).

Eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente, ritenuti dal COMMITTENTE necessari per meglio attuare la propria politica, potranno essere richieste all'APPALTATORE secondo quanto specificato nel contratto (ed eventualmente indicati e definiti all'interno del PSC).

L'APPALTATORE si obbliga ad informare di quanto richiesto dal COMMITTENTE in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente, tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali SUBAPPALTATORI ed eventuali terzi.

L'APPALTATORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando il COMMITTENTE da ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi.

6.2 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'APPALTATORE dovrà dotare il personale operante per suo conto nel CANTIERE di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire i lavori in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso. Tale personale sarà adeguatamente addestrato, sia in generale sulla materia dell'infortunistica, dell'igiene del lavoro, dell'antiquinamento utilmente attinente all'espletamento dei lavori, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture, alle sostanze presenti ed all'attività svolta nel CANTIERE.

6.3 ALLONTANAMENTO DI PERSONALE

Il COMMITTENTE si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'APPALTATORE che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure e regolamenti o comunque risulti non gradito al COMMITTENTE per comprovato e giustificato motivo.

La sostituzione del personale dell'APPALTATORE non dovrà in alcun caso pregiudicare la continuità dei lavori o del servizio prestato.

7 MACCHINE ED ATTREZZATURE

7.1 DIVIETO DI CESSIONE DI MACCHINE

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto dovranno essere conferite dall'APPALTATORE.

7.2 STATO DELLE MACCHINE

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'APPALTATORE intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso, idonei e conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

Dette attrezzature devono inoltre essere adeguate, sia per numero che per tipo e capacità, alla tipologia ed alla quantità dei lavori e comunque commisurate al programma dei lavori concordato tra le PARTI.

In caso di difetti o avarie le attrezzature non ritenute in perfetta efficienza dovranno essere prontamente riparate o sostituite, a cura e spese dell'APPALTATORE stesso, e comunque in modo e tempo tali da non compromettere la continuità dei lavori.

Eventuali contestazioni od osservazioni del COMMITTENTE circa le attrezzature dovranno essere ovviate dall'APPALTATORE entro il termine stabilito dal COMMITTENTE e con piena soddisfazione del medesimo, pena la sospensione dei lavori.

7.3 CERTIFICAZIONI

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, etc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

7.4 CUSTODIA E IDENTIFICABILITÀ DELLE ATTREZZATURE

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'APPALTATORE e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

7.5 DATI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI

L'impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell'APPALTATORE o di suoi eventuali SUBAPPALTATORI o fornitori all'interno del CANTIERE del COMMITTENTE dovrà essere preventivamente autorizzato.

A tal fine l'APPALTATORE dovrà comunicare al COMMITTENTE, prima dell'inizio delle lavorazioni (o, in ogni caso, appena possibile) il tipo, la targa, gli estremi assicurativi ed i dati relativi alla/alle persone addette alla guida di automezzi che intenderà far accedere nell'area del COMMITTENTE.

L'ingresso in CANTIERE verrà consentito solo agli automezzi per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato.

8 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE/COORDINAMENTO

8.1 RIUNIONE DI INIZIO LAVORI

Il Responsabile di Cantiere dell'APPALTATORE, prima dell'inizio delle attività di cui al contratto di subappalto/fornitura in opera, si impegna a partecipare ad una apposita riunione di inizio lavori con il Responsabile di Cantiere del COMMITTENTE.

Nel corso della riunione, previo sopralluogo congiunto sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori di cui al contratto, andranno analizzati:

- la documentazione di sicurezza, PSC e reciproci POS: proposte di modifica e/o integrazione;
- la logistica di CANTIERE (uffici, spogliatoi, servizi, impianti, depositi di materie prime e di eventuali residui, viabilità, etc.).

Della riunione andrà redatto apposito verbale controfirmato dalle PARTI.

8.2 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

L'APPALTATORE, si impegna per il tramite di personale specificamente incaricato, a partecipare ad ogni riunione di coordinamento indetta dal CSE o direttamente dal COMMITTENTE.

9 TUTELA DELL'AMBIENTE

9.1 RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

Nella esecuzione dei lavori, l'APPALTATORE curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria dell'azienda COMMITTENTE e che ogni eventuale residuo di lavorazione o rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

9.2 DEPOSITO DI MATERIALE DI RISULTA

E' obbligo dell'APPALTATORE richiedere al COMMITTENTE l'autorizzazione al deposito, momentaneo, di residui, avanzi di lavorazione, rifiuti, etc.

La richiesta deve contenere il luogo individuato come idoneo al deposito, le modalità di sistemazione, la natura e la qualità delle cose da depositare.

9.3 MISURE ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro, nei magazzini, negli uffici e in qualsiasi altro luogo ove viga un apposito divieto, non è consentito l'utilizzo di apparecchiature a fiamma libera né l'accensione di fuochi.

In caso di comprovata necessità, potrà essere consentito l'uso di apparecchiature a fiamma libera previa autorizzazione scritta del COMMITTENTE.

9.4 INFORTUNI O INCIDENTI

In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'APPALTATORE di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il COMMITTENTE per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

L'APPALTATORE si obbliga quindi a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che abbia conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dal COMMITTENTE e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

10 SUBAPPALTO

10.1 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DEROGHE

E' fatto divieto all'APPALTATORE di cedere o subappaltare in tutto o in parte, i lavori previsti dal contratto.

Il divieto di subappalto si riferisce anche a qualsiasi tipo di prestazione di mano d'opera.

Tuttavia, il COMMITTENTE potrà autorizzare subappalti di lavori specialistici, previa indicazione da parte dell'APPALTATORE sia della natura delle opere da subappaltare sia del nominativo del SUBAPPALTATORE (che dovrà essere di gradimento del COMMITTENTE).

L'autorizzazione del COMMITTENTE, che dovrà essere concessa in forma scritta, non comporterà nessuna modifica degli obblighi contrattuali dell'APPALTATORE, che rimarrà nei confronti del COMMITTENTE l'unico e solo responsabile anche dei lavori subappaltati.

Ogni contratto di subappalto dovrà prevedere l'assunzione da parte del SUBAPPALTATORE di tutti gli obblighi, generali e di sicurezza, previsti dal presente documento a carico dell'APPALTATORE.

10.2 CASI DI INADEMPIMENTO

Qualora durante l'esecuzione dei lavori il COMMITTENTE contestasse inadempimenti di ogni genere, compresi quelli inerenti la sicurezza del lavoro, da parte del SUBAPPALTATORE, l'APPALTATORE dovrà prendere immediate misure tese alla sanatoria di detti inadempimenti.

Nei casi gravi, se richiesto, dovrà procedere alla risoluzione del relativo contratto di subappalto.

11 INADEMPIMENTO E SANZIONI

Il COMMITTENTE, impregiudicato il diritto di domandare nelle sedi più opportune il risarcimento di ogni danno cagionato dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Sicurezza, a fronte di violazione dei suddetti obblighi e/o delle norme di legge in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente ha la facoltà di:

- a) risolvere il contratto ai sensi dell'Articolo 12 "Clausola risolutiva espressa", ferme restando a carico dell'APPALTATORE tutte le responsabilità a lui derivanti per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi;
- b) sospendere i lavori a danno dell'APPALTATORE addebitandogli tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti;
- c) non ammettere nel CANTIERE, o richiederne l'allontanamento, quei lavoratori dell'APPALTATORE e di eventuali SUBAPPALTATORI che non risultassero come sopra tutelati o che risultassero non attenersi alle superiori prescrizioni;
- d) contestare formalmente l'inadempimento mediante comunicazione/richiamo scritto applicando ogni eventuale penale prevista nel contratto;
- e) cancellare l'APPALTATORE O IL SUBAPPALTATORE dall'Albo Fornitori.

La scelta di quali provvedimenti adottare tra quelli sopra indicati sarà effettuata considerando la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse.

12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo "Subappalto", nonché quanto previsto in materia di risoluzione o di altre disposizioni del contratto e della normativa vigente, il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei casi in cui:

- a) l'APPALTATORE non esegua i lavori, il servizio e/o il progetto esecutivo in conformità alle condizioni previste nel contratto (compreso il PSC) e dal presente Capitolato, nonché impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o PARTI di esse, malfunzionanti ovvero le azioni risolutive proposte non vengano dal COMMITTENTE ritenute adeguate;
- b) l'APPALTATORE e/o il SUBAPPALTATORE violi le disposizioni previste dalla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero dalla normativa in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, ovvero non osservi le misure previste nel PSC o nel POS;
- c) l'APPALTATORE e/o il SUBAPPALTATORE non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico, fiscale, contributivo e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica o non provveda versamento dell'IVA dovuta all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto;
- d) l'APPALTATORE ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto o non provveda al loro rinnovo;
- e) l'APPALTATORE e/o il SUBAPPALTATORE abbia perduto i requisiti necessari al superamento del processo di qualificazione;
- f) le certificazioni esibite o prodotte dall'APPALTATORE, ai fini dell'aggiudicazione del contratto o della sua esecuzione, risultino, in qualsiasi momento, irregolari.

Il presente capitolato annulla e sostituisce ogni altra clausola eventualmente contenuta in altri documenti e/o allegati in materia che risulti incompatibile con le prescrizioni qui riportate.